

## RITENUTO IN FATTO

1. In data 15 gennaio 2014 la V Sezione di questa Corte (con sentenza n. 8773/2014) rigettava il ricorso proposto da Narcisio Sandro avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Brescia in data 14.1.2013.

Con la decisione allora impugnata la Corte bresciana aveva disposto il rigetto della richiesta di revisione della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano in data 3 febbraio 2010, relativa - quest'ultima - alla affermazione di penale responsabilità del Narcisio per i delitti di rapina, tentato omicidio ed altro, commessi nell'anno 1998.

Al fine di ritenere provata la responsabilità del Narcisio era stata realizzata - nel giudizio di merito - consulenza tecnica relativa al confronto tra profili genotipici estratti all'epoca del fatto da tracce ematiche lasciate da uno dei rapinatori e i profili genotipici ricavati da una macchia di sangue estratta da un asciugamano sequestrato in carcere al Narcisio.

Tale aspetto era posto al centro del giudizio di revisione, posto che la parte richiedente aveva prospettato l'esistenza di nuove metodiche maggiormente affidabili sul tema.

Questa Corte riteneva infondate le critiche mosse nel ricorso, posto che era stata accertata - con nuova perizia - la riferibilità al Narcisio delle tracce di sangue contenute nello strumento di confronto utilizzato all'epoca (un asciugamano) e non era stata dimostrata, quanto al resto, la sopravvenienza di elementi scientifici di smentita dei risultati ottenuti nel processo di merito in punto di estrazione e comparazione del DNA.

2. Con il ricorso straordinario, qui in valutazione, Narcisio Sandro sostiene l'esistenza di errore di fatto - rilevante ai sensi dell'art. 625 *bis* cod.proc.pen. - nella decisione relettiva emessa dalla V Sezione Penale in data 15 gennaio 2014. Il punto rilevante, ad avviso del ricorrente va individuato nella affermazione compiuta da questa Corte (a pag. 4 della sentenza) secondo cui «... il ricorrente non ha specificamente dedotto e dimostrato che le conoscenze tecniche acquisite in data successiva alle sentenze di merito (del 2008 e del 2010) .. siano tali da inficiare il fondamento scientifico delle conclusioni alle quali i giudici di merito erano giunti, quanto alla astratta confrontabilità e alla concreta corrispondenza tra i profili genetici...».

Ad avviso del ricorrente tale espressione sarebbe frutto di errore percettivo, posto che i contenuti della relazione tecnica di parte a firma Barbaro - allegata agli atti del ricorso - confermava che i progressi scientifici in ambito genetico

127

avevano reso del tutto *obsoleta e non attendibile* la consulenza tecnica esperita nel giudizio di merito.

Si ripropongono, sul punto, ampi stralci della consulenza di parte, con illustrazione della nuova metodica, prospettata come innovativa.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi adottati.

1.1 Un primo aspetto è - per il vero - rappresentato dalla 'tipologia' di decisione oggetto di ricorso straordinario.

Trattasi infatti di sentenza emessa ai sensi dell'art. 640 cod.proc.pen., norma che testualmente recita «la sentenza pronunciata nel giudizio di revisione è soggetta al ricorso per cassazione».

Con tale pronuncia, pertanto questa Corte di legittimità non chiude la fase processuale tipicamente destinata all'accertamento del fatto ma verifica - sulla base dei motivi di ricorso - la rispondenza al modello normativo suo proprio del processo di revisione, instaurato ai sensi degli articoli 630 e seguenti cod.proc.pen. .

Da ciò è derivata - in rapporto alla natura del mezzo di impugnazione *straordinario* di cui all'art. 625 *bis* - una linea interpretativa (seguita, tra le altre, da Sez. VI n. 4124 del 17.1.2007, rv 235612 e da Sez. III n. 43697 del 10.11.2011, rv 251411) tesa ad affermare la estraneità all'istituto qui azionato delle decisioni di questa Corte conclusive di un giudizio di revisione, posto che lo stesso risulterebbe azionabile solo in rapporto a «sentenze per effetto delle quali diviene definitiva una sentenza di condanna».

A parere del Collegio, tuttavia, l'orientamento sopra menzionato non può essere condiviso, pur nella consapevolezza del necessario rispetto del generale principio di tassatività delle impugnazioni, non trovando solida e convincente saldatura con il dato normativo espresso.

Se è vero che nel corpo della disposizione (art. 625 *bis*) si compie riferimento al «condannato» per delimitare l'area del soggetto legittimato alla proposizione dell'istanza (il che coerentemente esclude dal rimedio in parola le decisioni incidentali emesse in sede cautelare, come ritenuto, tra le altre, da Sez. I n. 35614 del 2002 rv 22328 o anche le decisioni in tema di misure di prevenzione, come affermato da Sez. VI n. 2430 del 2010, rv 245772) ciò non significa che i «provvedimenti emessi dalla Corte di Cassazione» assoggettabili al ricorso straordinario siano esclusivamente quelli da cui deriva, per la prima volta, il consolidamento di tale condizione giuridica (e dunque le decisioni di

RM

inammissibilità o rigetto di ricorsi proposti avverso sentenze di merito con cui si è affermata la penale responsabilità del ricorrente).

Tale lettura della disposizione finisce infatti con il ricavare (in *malam partem*) una norma in realtà non scritta, posto che il «condannato» è anche il soggetto titolare della facoltà di introdurre il giudizio di revisione (art. 632 co.1 lett. a cod.proc.pen.) nel cui ambito, in caso di rigetto della domanda, si approda parimenti allo scrutinio di legittimità, con l'emissione di un provvedimento decisório che - in caso di rigetto del ricorso - conferma la condizione giuridica di partenza.

In particolare, il giudizio di revisione - a differenza delle procedure incidentali o di quelle esecutive - risulta essere lo strumento (di certo straordinario ma) 'generale' di rimozione - lì dove ne ricorrano i presupposti - degli effetti di una decisione erronea, con cui si è affermata la penale responsabilità di un individuo e ciò pone la decisione che ne chiude l'esperimento in una condizione di piena assonanza (negli effetti) con quelle terminative del giudizio ricostruttivo del fatto controverso.

Nè il fatto che la richiesta di revisione sia riproponibile (anche in ipotesi di sentenza di rigetto, ai sensi dell'art. 641 cod.proc.pen.) pare essere argomento decisivo ad escludere l'esperibilità del ricorso straordinario avverso la decisione confermativa della reiezione di una domanda di revisione che si assume viziata da errore di fatto. Ciò per la profonda diversità delle condizioni operative regolamentate dalle norme in questione. La riproponibilità (art. 641) è basata sulla condizione essenziale della 'novità' degli elementi legittimanti la rinnovata richiesta di revisione, lì dove l'errore materiale o di fatto è rimedio che consente la rettifica di una decisione irrimediabilmente viziata -in quanto tale - da uno 'sviamento percettivo' del giudizio.

Non vi è pertanto ragione - data la formulazione testuale della norma regolatrice - di escludere le decisioni emesse da questa Corte in tema di revisione dall'ambito applicativo dell'art. 625 *bis* cod.proc.pen., per quanto sinora detto.

2. Ciò posto, il motivo del presente rigetto è rappresentato dall'assenza del prospettato errore di fatto nella decisione impugnata con ricorso straordinario.

Va premesso che il rimedio previsto dall'art. 625 *bis* cod.proc.pen. (ricorso straordinario per errore materiale o di fatto) non rappresenta uno strumento per ottenere mere rivalutazioni di quanto deciso dalla Corte di legittimità.

Come è stato più volte evidenziato (Sez. U. n.16103 del 27.3.2002) lo strumento in questione è teso a porre riparo alla particolare patologia estrinseca dello «sviamento» del giudizio, solo quando la decisione oggetto del rimedio sia fondata - in modo decisivo - sulla supposizione di un fatto la cui verità è

147

incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità sia positivamente stabilita e ciò possa desumersi *ictu oculi*.

O ancora, lì dove per una vera e propria svista materiale (disattenzione di ordine meramente percettivo) sia stato omesso l'esame di uno specifico motivo di ricorso, dotato del requisito della decisività.

Si tratta, come è stato efficacemente sostenuto, di vizi di percezione e non di ragionamento.

Da ciò deriva che non possono trovare ingresso, in tale contesto, tutte le censure di tipo valutativo, pur in presenza di interpretazioni delle norme o dei contenuti delle decisioni di merito che si prestino a critiche .

1.2 Ciò posto, appare evidente che nel caso in esame, non vi è alcun profilo riconducibile ad una delle ipotesi prima richiamate, risolvendosi la doglianza in una non consentita richiesta di rivalutazione dei contenuti della decisione impugnata.

Se è vero infatti - come la stessa decisione impugnata riconosce - che in campo scientifico sono sempre possibili e auspicabili progressi delle tecniche operative, ciò non comporta che l'adozione di una nuova metodica renda di per sé «inattendibile» il risultato conseguito nel processo ove si è fatta applicazione dei precedenti metodi.

E la valutazione espressa da questa Corte nella decisione impugnata, dunque, non trascura in alcun modo i contenuti rappresentativi del ricorso, ma ne afferma il limite essenziale, rappresentato dall'assenza di prova della inaffidabilità dei risultati conseguiti nel giudizio conclusosi con l'affermazione di penale responsabilità dell'attuale ricorrente.

Del resto, è appreso riconosciuto che l'affidabilità degli esiti delle indagini genetiche basate sulla estrazione e comparazione del DNA riposa sul numero dei marcatori posti in comparazione (nel caso in esame - 15 - ritenuto ampiamente sufficiente dalla Corte investita della domanda) tale da assicurare, allo stato attuale delle conoscenze, una rassicurante prova comparativa (Sez. II n. 8434 del 5.2.2013, rv 255257).

Si tratta, in ogni caso, di affermazioni che rientrano nella tipica funzione di 'giudizio', non riesaminabili attraverso il rimedio qui azionato.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 1,000,00 .

127

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 settembre 2014

Il Consigliere estensore

Raffaello Magi



Il Presidente

Maria Cristina Siotto

